QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXI n° 23 15 Dicembre 2014

IN QUESTO NUMERO

1. **Assunzioni telematiche di fine anno.**
2. **Novità sui prodotti fitosanitari** *(… continua dal precedente numero).*
3. **Assunzioni di gruppo in agricoltura.**
4. **Dichiarazioni di Raccolta delle Uve e di Produzione del Vino 2014/2015.**
5. **Chiusura natalizia di Confagricoltura Bologna.**

1) Assunzioni telematiche di fine anno.

Ricordiamo a tutti gli Associati che il termine ultimo per le assunzioni telematiche di fine anno è il 23 dicembre p.v.
Il servizio riprenderà, dopo la pausa natalizia, il giorno 5 gennaio 2015.
(A. Flora)

2) Assunzioni di gruppo in agricoltura.

Come si ricorderà, l'art. 9, c. 11, del decreto legge n. 76/2013, (convertito con la legge n. 99/2013), ha introdotto la nuova figura della assunzione di un gruppo o di rete, ovvero l'assunzione di un unico lavoratore da parte di un insieme di imprese legate da particolari vincoli.
La norma prevede infatti: che:
"3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.
3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.
3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter".
Con successivo atto (Decreto Ministeriale 27/03/2014)), si dispone che:
A) il Centro per l'impiego competente per la ricezione della comunicazione di assunzione - tramite il modello Unilav - è quello in cui si svolge la prestazione (il decreto, con una formula non felice, testualmente recita: *"ove è ubicata la sede di lavoro"*). La medesima regola vale in caso di trasformazione, proroga e cessazione del rapporto di lavoro;
B) in caso di assunzione congiunta da parte di gruppi di imprese le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione sono effettuate dall'impresa capogruppo;
C) in caso di assunzione congiunta da parte di imprese riconducibili allo stesso proprietario, le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione sono effettuate dal proprietario stesso;
D) in caso di assunzione congiunta da parte di imprese legate da un contratto di rete o riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione sono effettuate da un soggetto appositamente incaricato da uno specifico accordo tra le parti depositato presso le associazioni di categoria con modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione. Il tutto vincolato alla emanazione di apposito provvedimento direttoriale, con il quale saranno apportate le necessarie modifiche al modello UNILAV.
In pratica, la nuova legge prevede che la procedura relativa alla assunzione è svolta da un unico soggetto (capogruppo in caso di gruppi di impresa; proprietario in caso di pluralità di aziende appartenenti allo stesso

soggetto; incaricato in caso di contratto di rete o di imprese condotte da persone legate da vincolo di parentela o affinità) che agisce per conto di tutti gli altri soggetti interessati. Il decreto precisa che l'individuazione dell'incaricato agli adempimenti amministrativi da parte di imprese in rete o riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, deve risultare da un accordo tra i soggetti interessati da depositarsi presso le associazioni di categoria con modalità data certa.
Con recenti provvedimenti amministrativi (con enorme e non giustificabile ritardo), si è finalmente dato il via alla concreta applicazione dell'istituto.
Con il decreto direttoriale n. 85 del 28/11/2014 e la nota n. 1471 del 4/12/2014, della Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state diramate le modalità operative per la comunicazione delle assunzioni congiunte in agricoltura.
Il Decreto direttoriale prevede che dal 7 gennaio 2015 si potrà inviare, mediante il portale cliclavoro.gov.it, la comunicazione di assunzione dei lavoratori occupati con questa particolare forma contrattuale.
Le assunzioni congiunte, indipendentemente dal luogo in cui si trova la sede di lavoro, dovranno essere comunicate non secondo il tradizionale canale telematico regionale per le comunicazioni obbligatorie, ma solo ed esclusivamente tramite la sezione "ADEMPIMENTI" del portale cliclavoro.gov.it mediante l'uso di un'apposita applicazione web denominata "UNILAV-Congiunto".
Tale canale potrà essere utile anche per effettuare le comunicazioni relative alle variazioni del rapporto di lavoro (trasformazione, proroga, cessazione) nonché la rettifica e l'annullamento di comunicazioni precedentemente effettuate.
Alcuni elementi di difformità rispetto al normale modello UNILAV, sono rilevabili nella procedura; il nuovo sistema per le assunzioni congiunte richiede, infatti, le seguenti informazioni supplementari rispetto all'ordinario:
1) nella sezione "altri datori di lavoro" devono essere indicati gli ulteriori datori di lavoro che procedono all'assunzione congiunta, e cioè tutti i datori di lavoro diversi da quello che effettua la comunicazione di assunzione (per ciascun datore, laddove agricolo, dovrà essere indicato anche il codice CIDA rilasciato dall'INPS);
2) deve essere indicato il luogo di conservazione dell'accordo tra i datori di lavoro coinvolti, in caso di assunzione congiunta da parte di imprese legate da un contratto di rete o riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado (si ricorda che, in tali casi, le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione devono essere effettuate da un soggetto appositamente incaricato da uno specifico accordo tra le parti depositato presso le associazioni di categoria con modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione ovvero, in caso di contratto di rete, dal contratto stesso).
Le comunicazioni relative alle assunzioni congiunte potranno essere effettuate anche mediante gli intermediari abilitati (consulenti, avvocati, associazioni di categoria, società di servizi, etc.).
(M. Mazzanti)

3) Novità sui prodotti fitosanitari

(…continua dal precedente numero…)

Dal 01/01/2015 come previsto dal Piano di Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 22 gennaio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12-02-2014), diventeranno obbligatorie le norme relative al Deposito dei Prodotti. I requisiti indicati erano stati già previsti dal Decreto Legislativo n. 150 del 14/08/2012.

4 - Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell'irroratrice al termine del trattamento.

E' necessario minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.
La miscela fitoiatrica, che residua a fine trattamento, comprende: a) l'eventuale miscela residua nel serbatoio (surplus rispetto a quella necessaria per coprire la superficie oggetto del trattamento); b) la miscela tecnicamente non distribuibile (eventuali depositi di miscela fitoiatrica negli angoli morti del serbatoio e del circuito idraulico; depositi di miscela fitoiatrica all'interno dei filtri).
La miscela fitoiatrica residua può avere le seguenti destinazioni: 1) la miscela residua nel serbatoio, previa eventuale diluizione, può essere quanto prima distribuita sulle colture per le quali il prodotto in uso è autorizzato, garantendo comunque il rispetto di tutte le indicazioni previste in etichetta; 2) la miscela non riutilizzata deve essere mantenuta in azienda per essere successivamente conferita ad operatori iscritti all'Albo nazionale gestori rifiuti per la fase di trasporto rifiuti, ovvero autorizzati allo smaltimento.

5 - Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione.

Una non corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e, soprattutto, una non adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, determina forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri

malfunzionamenti. Pertanto occorre attenersi a quanto segue.
1. Quando si effettua la pulizia esterna dell'irroratrice: a) se l'irroratrice è equipaggiata con appositi dispositivi, o si dispone di idonee attrezzature per effettuare il lavaggio esterno in campo, stabilire in anticipo le superfici dell'appezzamento adatte a tale lavaggio; in ogni caso non operare in prossimità di un corpo idrico e non ripetere le operazioni di lavaggio esterno dell'irroratrice sempre nella medesima area del campo; b) se si dispone di un'area per il lavaggio in azienda assicurarsi che l'area sia impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono essere conferite per il successivo smaltimento.
Evitare di lasciare liquido contaminato sulla superficie dell'area attrezzata al termine delle operazioni di lavaggio. Se appositamente realizzati e autorizzati, possono essere utilizzati come aree per il lavaggio anche i «biobed».
2. Quando si effettua la pulizia interna dell'irroratrice, ad esempio nel caso in cui si preveda un lungo periodo di inattività della macchina: a) non effettuare l'operazione in prossimità di un corpo idrico o su un'area dove la miscela possa raggiungere la falda; b) l'acqua di lavaggio deve essere trattata secondo le modalità riportate al paragrafo VI.4.
3. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti.

6 - Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi.

I prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono più distribuibili sulle coltivazioni in atto devono essere: - conservati temporaneamente, secondo le disposizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata; - smaltiti secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Al momento dell'acquisto, nel caso di prodotti revocati ma ancora utilizzabili, il rivenditore è tenuto ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, in modo che questi possa programmarne l'utilizzo entro il periodo consentito.
Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza. I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti.
Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri) oppure dal tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente.
Fermo restando quanto previsto dal comma 5-ter dell'art. 184 del decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali ed allo scopo di favorire il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente in ordine alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di promuovere o stipulare accordi o contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati.
Le regioni e le province autonome possono predisporre documenti di orientamento rivolti agli utilizzatori di prodotti fitosanitari per assicurare una corretta gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di difesa fitosanitaria.
SI RICORDA INOLTRE: obbligo della valutazione del rischio chimico se chi distribuisce prodotti è un dipendente e conseguente sorveglianza sanitaria sei il livello di rischio è sopra soglia ed obbligo del corso trattoristi o autocertificazione per addetti alla guida (compreso il titolare o i soci o famigliari) e relativo corso di aggiornamento.
(M. Aurigi)

4) Dichiarazioni di Raccolta delle Uve e di Produzione del Vino 2014/2015.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di **raccolta uva** tutte le persone fisiche e giuridiche o di organismi associativi che producono uve da vino e anche i produttori di uva a duplice attitudine destinate alla vinificazione e/o trasformazione in mosti per succhi.
Si precisa che la dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna è stata uguale a 0.
Sono tenuti alla dichiarazione di vendemmia anche i conduttori di vigneti che hanno effettuato la vendita su pianta delle uve.
Sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione:

- I produttori le cui uve sono destinate ad essere consumate come tali, ad essere essicate o trasformate direttamente in succo d'uva;
- I produttori le cui aziende comprendono meno di Ha. 0,10 di vigneto e il cui raccolto non viene immesso in commercio;

I produttori le cui uve sono cedute nella totalità ad un organismo associativo; tali soggetti sono tenuti alla compilazione dell'allegato F2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione di **produzione vinicola** tutte le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, che, nell'ambito della campagna in corso: - hanno prodotto vino; - detengono, alla data del 30 novembre, prodotti

diversi dal vino (mosti concentrati e/o concentrati rettificati ottenuti nella campagna in corso), uve, mosti, vini nuovi ancora in fermentazione anche se destinati ad utilizzazione diverse quali i succhi d'uva, acetifici, ecc.; - hanno proceduto all'acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre. I prodotti detenuti alla data del 30 novembre per "conto lavorazione" devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall'effettivo proprietario.

Sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione:

- I produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;
- I produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all' obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.

Le dichiarazioni di raccolta uve e produzione vinicola devono essere presentate entro e non oltre il 15 gennaio 2015, tuttavia **l'attestato di fornitura (mod. F1) deve essere fatto pervenire firmato all'acquirente entro i 6 giorni antecedenti il termine ultimo**.

Le rivendicazioni delle uve DO e IG viene effettuata contestualmente alla dichiarazione di vendemmia avvalendosi della modulistica allegata alla dichiarazione stessa.

Una stessa UV può essere utilizzata per tipologie diverse, fermo restando che la resa ammissibile sarà la più bassa tra le tipologie scelte.

Al fine di consentire la rivendicazione di produzioni particolari tipologie di uve DO/IG che devono essere commercializzate anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione i produttori dovranno presentare al CAA una dichiarazione preventiva compilata nell'ambito del sistema informativo, contenente tutte le informazioni.

La dichiarazione di vendemmia è sottoposta ad un controllo di corrispondenza della superficie di origini, in particolare deve risultare minore o uguale della superficie a vigneto uve da vino che risulta nel corrispondente fascicolo aziendale, a tal fine si precisa che viene considerato quale valore in dichiarazione la superficie misurata sul GIS.

Nel caso di soggetti deceduti la dichiarazione può essere presentata entro i termini da un altro soggetto che si fa carico dell'adempimento Non saranno accettate e ritenute valide dichiarazioni che perverranno con altro mezzo all' infuori di quello telematico.

Le dichiarazioni omesse o presentate in ritardo o incomplete saranno soggette a sanzioni sia comunitarie che nazionali.

(A. Caprara)

CHIUSURA NATALIZIA CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

Si avvisano i gentili associati che, in occasione delle feste natalizie, gli uffici di Confagricoltura Bologna rimarranno chiusi

dal 24 dicembre 2014

al 2 gennaio 2015, compresi.

Auguriamo a tutti
i nostri Associati
un Sereno S. Natale ed un Felice Anno Nuovo.

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria Stefania Devescovi
Editrice **Confagricoltura Bologna** - Unione Prov. Agricoltori
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00

Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: ***www.confagricoltura.org/bologna***